

Depositari di scritture contabili. Online la procedura per comunicare la cessazione dell'incarico

È ora attivo il servizio web che i depositari delle scritture contabili di aziende e professionisti, come per esempio i commercialisti, possono utilizzare per comunicare la fine dell'incarico. Da oggi è infatti possibile trasmettere, attraverso una procedura web attivata sul sito delle Entrate, il modello approvato dal Direttore dell'Agenzia con il Provvedimento prot. n. 198619/2024 dello scorso 17 aprile, per comunicare la cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri e documenti contabili.

Approvato il modello per la “Comunicazione di cessazione incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti”

L'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 9 del 12 gennaio 2024, recante la «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari», ha introdotto, all'articolo 35 del D.P.R. n. 633

del 1972, il nuovo comma 3-bis che prevede – in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all'articolo 35, comma 2, lett. d), del medesimo D.P.R. IVA, conseguente alla cessazione dell'incarico di conservazione dei predetti libri e documenti – la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.

Il citato comma 3-bis ha, quindi, demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del modello per la comunicazione nonché la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

Orbene, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024, prot. n. 198619/2024 è stato, pertanto, approvato il suddetto modello con le relative istruzioni. Con il medesimo provvedimento previsto, altresì, che la comunicazione sia inviata dal depositario esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. La data di disponibilità della citata procedura web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate: da quel momento, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni di cessazione di incarico avvenute dal 13 gennaio 2024, data di entrata in vigore della disposizione normativa.

Novità sul modello LIPE 2024.

Un provvedimento modifica il modello e istruzioni | Tra i motivi l'aumento della soglia prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica da 25,82 a 100 euro

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654/2024 apportate alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, come modificato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018.

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.

Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.

Consumatore finale. Soppresso l'obbligo di inoltrare un'espressa richiesta di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

Fatturazione elettronica: pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2024, prot. n. 105669/2024 che modifica, a partire dal 20 marzo 2024, le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In particolare, non è più necessario effettuare l'adesione all'accordo di servizio per consultare le proprie fatture. Le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) sono disponibili nell'area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SDI. Inoltre, dalla stessa data, il servizio di registrazione dell'indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche viene esteso anche ai Condomini ed agli Enti non Commerciali non titolari di partita IVA.

Servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Novità a partire dal 20 marzo 2024 | Più semplice per i contribuenti consultare e acquisire le proprie fatture elettroniche

A partire dal 20 marzo 2024 cambiano le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In particolare, non è più necessario effettuare l'adesione per poter consultare. Le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio sono disponibili nell'area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Le nuove condizioni permettono di consultare le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio del secondo anno antecedente alla data di consultazione. Inoltre, a partire dalla stessa data i Condomini e gli Enti non Commerciali non titolari di partita IVA possono registrare l'indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, anche in modalità massiva per gli amministratori di condominio.

Fatturazione elettronica e

esterometro. Aggiornata la guida (versione 1.9) alla compilazione

Le modifiche della versione 1.9 del 5 marzo 2024, consistono nell'introduzione della descrizione delle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. Fornite, inoltre, indicazioni per la compilazione della sezione "AltriDatiGestionali" da parte delle imprese agricole in regime speciale.

La Corte di Giustizia Ue su società di comodo e perdita della qualità di soggetto IVA e, conseguentemente, del diritto di detrazione dell'IVA per tre esercizi con ricavi sotto i minimi

"1) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al

soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L'articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle".

Questo quanto ha deciso la Corte di Giustizia Ue – Sezione III – Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen.

Legge di Bilancio 2024 e decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni”. Le novità fiscali in materia IVA, Registro e IVAFE

Con circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 febbraio 2024, fornite le istruzioni, in merito ad alcune previsioni in materia di imposte indirette contenute:

nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024);

nel decreto-legge 18 ottobre 2023, 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (“Decreto Anticipi”);

nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, 103 (“Decreto Salva-infrazioni”).

Online la Precompilata IVA 2024 per professionisti e imprese. Escluse talune categorie che applicano regimi speciali ai fini IVA

È ora possibile visualizzare la dichiarazione con i dati inseriti dall'Agenzia delle entrate.

Dal 15 febbraio 2024 via libera all'invio

Precompilata IVA al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. È adesso attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio modello 2024, in parte già compilato dall'Agenzia delle Entrate, mentre da giovedì prossimo, 15 febbraio, sarà possibile modificare o integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l'eventuale imposta.

Prosegue quindi la sperimentazione avviata a febbraio 2023 per mettere a disposizione degli operatori la bozza della dichiarazione elaborata con i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici.

Pronto il software di compilazione IVA 2024. Rilasciata la versione software: 1.0.0 del 01/02/2024

Rilasciato dall'Agenzia delle entrate il software IVA 2024 che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2024 e della dichiarazione modello IVA Base 2024.

Fatture elettroniche: nuova versione del tracciato operativa dal 1° febbraio 2024

Applicabile dal 1° febbraio 2024 la versione 1.8 delle specifiche tecniche che introduce il nuovo controllo per lo scarto del file fattura in caso di dichiarazione d'intento invalidata e consente ai produttori agricoli in regime speciale di cui all'articolo 34 del D.P.R. del 1972 n. 633, di comunicare attraverso il blocco informazioni utili per la gestione automatica delle liquidazioni IVA. Integrata, infine, la descrizione dell'IdPaese nei DatiAnagrafici del

Dichiarazione precompilata IVA sperimentale anche per il 2024

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata Iva, elaborata grazie ai dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici. Lo stabilisce un [provvedimento \(del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024\)](#) firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Sperimentazione anche per quest'anno

Lo scopo dell'estensione al 2024 è di consolidare e arricchire i dati precompilati della platea dei contribuenti, imprese e professionisti, già individuata e che riguarda circa 2,4 milioni di soggetti Iva. Inoltre, recependo anche le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il provvedimento amplia la gamma dei servizi web a favore degli operatori economici e dei loro intermediari.

Si ampliano i servizi

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 vengono previsti nuovi servizi per i titolari di partita Iva. In particolare, i destinatari dei documenti IVA precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva mediante un sistema di cooperazione applicativa su rete *internet* le bozze dei registri Iva mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche; la bozza della dichiarazione Iva annuale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 19 gennaio 2024)

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024](#), recante: *«Predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021»*, pubblicato il 19.01.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate richiamati dal provvedimento del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024:

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di

attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA», pubblicato l'8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l'analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: *«Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»*

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: *«Predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di*

riferimento e modifiche al [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021](#)», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41/42 del 2023

In questo numero:

Speciale Modulistica 2024

I modelli e le istruzioni IVA 2024 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all'anno 2023 che deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

Le ultime risposte agli interpelli – Pubblicazione al 18 dicembre 2023

Le ultime risposte agli interpelli – Si va dalla possibilità di ricorrere all'istituto della dichiarazione integrativa

nell'ipotesi in cui – per mero errore – il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione IVA, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente fino utilizzabilità del ravvedimento speciale in caso di tardiva presentazione della garanzia rimborso/compensazione crediti IVA; una attenzione particolare è riservata alla possibilità di utilizzare i crediti d'imposta cd. da Superbonus in compensazione con debiti previdenziali e contributivi relativi al personale dipendente.

Recupero veloce dell'IVA in caso di fallimento del debitore. Spartiacque le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Nel vecchio regime, in caso di chiusura del fallimento ‘in pendenza di giudizi’, necessario attendere i predetti giudizi e

l'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto

Nel caso di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, trova applicazione il precedente disposto dell'articolo 26 del D.P.R. IVA che – fissando il dies a quo per l'emissione delle note di variazione in diminuzione al momento in cui si ha certezza dell'infruttuosità della procedura concorsuale – “nell'ipotesi di chiusura del fallimento ‘in pendenza di giudizi’, richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto”. Questo il passaggio più significativo della risposta ad istanza di interpello n. 471/2023.

Direttiva UE sulle aliquote IVA. Recepimento anche per mezzo dei D.Lgs. attuativi della Riforma fiscale

Il Consiglio dei Ministri, del 15 giugno 2023 ha approvato un disegno di legge, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023” (A.C. 1342).

Il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 consta di 13 articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene

principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei. Completa il disegno di legge l'allegato A, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012:

In tale ultimo contesto è prevista la scadenza del 31 dicembre 2024 entro la quale il Governo italiano dovrà adottare il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

Tuttavia, va segnalato che Legge delega al Governo per la Riforma fiscale, con specifico riferimento alla revisione dell'IVA, al comma 1 dell'art. 7, stabilisce che, nell'esercizio della delega il Governo osservi i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):

- a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea;
- b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;
- c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;
- d) rivedere la disciplina della detrazione per:

- 1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il criterio pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;
- 2) armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;
- 3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta;
- e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022 (1), ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
- f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;
- g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

Disciplinato il procedimento

formativo del provvedimento di cancellazione delle Partite IVA “apri e chiudi”

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 156803 del 16 maggio 2023, definiti i criteri, le modalità e i termini di attuazione dell'ulteriore tipologia di controllo e di analisi del rischio, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 148-150, legge n. 197/2022), ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite IVA. In allegato, anche il fac-simile della polizza fideiussoria prevista del comma 15-bis.2 dell'articolo 35 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633.

Sono disponibili nuove FAQ di chiarimento per gli utenti che utilizzano intr@web

ono disponibili nuove FAQ del Agenzia delle dogane per gli utenti che utilizzano Intr@Web. Il pacchetto software che fornisce agli operatori economici una serie di servizi per la gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi o ricevuti in ambito comunitario.

Al via la Dichiarazione precompilata IVA 2023 (anno d'imposta 2022)

Dopo il 730 precompilato, già disponibile per dipendenti e pensionati, nuove semplificazioni fiscali arrivano anche per le Partite IVA. Prende infatti il via da oggi la dichiarazione IVA precompilata, che consentirà a 2,4 milioni di imprese e professionisti di visualizzare e scaricare il proprio modello con i dati relativi all'anno d'imposta 2022 inseriti direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all'invio. La nuova funzionalità, disponibile nel portale "Fatture e corrispettivi" consente anche di calcolare e pagare l'imposta ed eventualmente di inviare una dichiarazione correttiva o integrativa. Si possono inoltre importare nei propri sistemi gestionali i dati precompilati, in modo da poterli confrontare con quelli contenuti nei propri data base. La dichiarazione annuale si aggiunge agli altri documenti precompilati per le Partite IVA e resi disponibili dal secondo semestre 2021, come i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe).

Aggiornato il modello IVA 74-bis

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 febbraio 2023, prot. n. 36026/2023, emanato in base all'art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, approvato il

nuovo modello IVA 74-bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, che deve essere utilizzato a partire dall'anno d'imposta 2023. L'aggiornamento si è reso necessario al fine di renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2023

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023, approvati i nuovi modelli IVA 2023, con le relative istruzioni.

Il modello di dichiarazione annuale IVA/2023 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA (anno d'imposta 2022). Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

Il modello va presentato – esclusivamente per via telematica – tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023. Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2023 relativa all'anno 2022

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023 sono stati approvati il modello di dichiarazione annuale IVA 2023 e il modello di dichiarazione annuale IVA BASE 2023, concernenti l'anno 2022. Nel punto 4.1 del citato provvedimento è stato previsto il rinvio ad un successivo atto per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei predetti modelli per via telematica.

Per questo motivo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2023, prot. n. 25934/2023 sono state approvate le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2022 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento dichiarativo, che provvedono direttamente all'invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione (allegato A).

Le novità al modello di dichiarazione annuale IVA 2023 (anno d'imposta 2022)

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023, approvati i nuovi modelli IVA 2023, con le relative istruzioni.

Il modello di dichiarazione annuale IVA/2023 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA (anno d'imposta 2022). Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

Il modello va presentato – esclusivamente per via telematica – tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023. Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Precompilati IVA. Estensione

del periodo sperimentale e della platea dei soggetti passivi IVA interessati

Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (il n. 183994 dell'8 luglio 2021) sono state stabilite le modalità di predisposizione dei documenti IVA precompilati, le modalità di accesso e viene individuata la platea degli operatori interessati dalla novità. Il citato provvedimento disciplina, inoltre, le attività di memorizzazione dei dati e le regole di trattamento e sicurezza.

Ora con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, viene esteso al 2023 il periodo di sperimentazione e viene ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall'Agenzia.

In particolare, viene stabilito che a partire dalle operazioni effettuate nell'ultimo trimestre 2022, le bozze dei documenti IVA (ossia i registri IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche), sono messe a disposizione, oltre che ai soggetti già individuati al punto 3 del citato provvedimento dell'8 luglio 2021, (soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542) anche ai soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto IVA, nonché ai soggetti che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione (ad esempio, i produttori agricoli o coloro che svolgono attività agricole connesse o gli agriturismo) e a coloro che sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Approvati i nuovi modelli IVA 2023 con le relative istruzioni

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023, approvati i nuovi modelli IVA 2023, con le relative istruzioni. Tra le novità presenti nella versione approvata, al quadro V0 viene introdotta la possibilità per le imprese enoturistiche di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell'IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari. In particolare, nella sezione 3, rigo V035 riservato alle imprese agricole esercenti anche l'attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

Rilasciata una nuova versione del software di compilazione della fattura elettronica

Prelevabile la nuova versione del software per la compilazione Fattura Elettronica (Versione 2.1.2 del 10/10/2022).

Aggiornata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro (versione 1.7 del 15 luglio 2022)

L'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione la nuova "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro".

Scopo del documento illustrativo è quello guidare il contribuente al corretto utilizzo dei codici del campo "Tipo Documento" e del campo "Natura".

Come evidenziato dall'Agenzia delle entrate, le modalità di compilazione dei tipi documento, esposte nella guida, costituiscono indicazioni operative la cui osservanza consente, fermo restando il rispetto delle norme esistenti, di ottimizzare il processo di fatturazione, rendendo le informazioni contenute nel documento trasmesso via SDI aderenti alla tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi realmente effettuata. L'osservanza di tali indicazioni permette inoltre la corretta annotazione delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle bozze dei registri precompilati dall'Agenzia delle entrate.

Nuovo Esterometro. La circolare con le risposte ai quesiti

Con circolare n. 26 del 13 luglio 2022, l'Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), introdotte dalla legge di bilancio 2021. Il documento di prassi, articolato secondo lo schema domanda-risposta, segna il punto sull'evoluzione normativa del c.d. "esterometro", a partire dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fino alla nuova formulazione dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione.

“Mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi: IVA al 22% e senza applicazione del reverse charge

Alle prestazioni che consistono nella “mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, si applica

l'aliquota ordinaria del 22 per cento a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 373 del 12 luglio 2022.

La circolare-vademecum 2022 (p.i. 2021) sulle spese detraibili/deducibili e crediti d'imposta – Parte prima

Pubblicato il “vademecum” 2022 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una guida per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

La circolare, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell'8 luglio 2020, n. 19/E, e del 25 giugno 2021, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2021.